



DOTT. G. MURARO
NOTAIO

Repertorio n. 82169

Raccolta n. 23648

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno);

ad Asiago, in via Trento Trieste n. 27;

alle ore 15,00 (quindici virgola zero zero);

davanti a me dottor GIUSEPPE MURARO, Notaio del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con sede ad Asiago, è presente il signor:

BONATO SERGIO, nato a Thiene (VI) il 27 maggio 1942, domiciliato per la carica presso la sede associativa a Roana (VI), via Romeo Sartori n. 20;

nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione

- **"ISTITUTO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA DELLE PREALPI VENETE E DELLA LINGUA CIMBRA"**, con sede in a Roana (VI), via Romeo Sartori n. 20, codice fiscale 84008510244 partita IVA 02917370245;

associazione costituita in Italia, non riconosciuta.

La parte - della cui identità personale io notaio sono certo - mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto alla riforma del statuto terzo settore;

2. OMISSIS

A norma dell'art. 6) dello statuto dell'associazione, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio direttivo, il quale dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'art. 6 (sei) dello statuto sociale, mediante lettere consegnate personalmente a mano da sé medesimo ovvero mediante email inviata agli associati, ai membri del consiglio direttivo ed ai revisori dei conti, in data 19 aprile 2021;

- che sono presenti, o rappresentati con regolari deleghe conservate negli atti della associazione n. 44 (quarantaquattro) associati su n. 55 (cinquantacinque), come risulta (con evidenziate anche le deleghe) dal foglio presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea; con precisazione che sono fisicamente presenti i signori Bonato Sergio, Tondello Lauro e Fabris Alessio, mentre tutti gli altri associati partecipano alla presente assemblea in teleconferenza, ai sensi dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020; il presidente inoltre precisa che, con riferimento ai soci di diritto:

* la "Cassa Rurale ed Artigiana di Roana" nel 2017 è stata oggetto di fusione societaria, pertanto l'associato attuale è la "Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio, Pe-

Registrato a Vicenza
il 06/05/2021
al n. 16304
Euro 245,00
serie 1T

demonte e Roana - Società Cooperativa", ed è stata pertanto convocata quest'ultima;

* gli assessori pro tempore delle frazioni di Roana e Mezzaselva non esistono più, per effetto dell'art. 71 d.lgs. 267/2000;

* per il sindaco di Rotzo viene ammessa dal presidente alla presente assemblea il vicesindaco signora Zancanaro Caterina e per il sindaco di Asiago viene ammessa dal presidente alla presente assemblea il consigliere delegato alla cultura signora Michela Rodeghiero, quali delegate ma senza diritto di voto in quanto non associate;

- che, oltre a sé medesimo, presidente, per il consiglio direttivo sono presenti la signora Stefani Domenica ed il signor Tondello Lauro, mentre sono assenti giustificati i signori Finco Danillo, Pesavento Giampaolo, Tamiozzo Pierangelo e Vescovi Giovanni; e con la precisazione che oltre al presidente è fisicamente presente solo il signor Tondello Lauro;

- che per il collegio dei revisori dei conti sono presenti, entrambi in audio video conferenza, i signori Martello Paolo, Rigoni Franco, mentre è assente giustificato il revisore Fabris Claudio;

- che sono state osservate tutte le disposizioni di legge e di statuto per la regolare costituzione dell'assemblea, che quindi è validamente costituita, **in seconda convocazione**, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea chiede a me notaio di redigere il presente verbale relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno e a ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Il presidente dell'assemblea ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 31 luglio 2017 (in seguito **"Codice del Terzo Settore"** o **"CTS"**), si presenta l'opportunità per l'associazione di assumere la qualifica di "Ente del Terzo Settore", illustrandone i relativi vantaggi. Il consiglio direttivo, continua sempre il presidente dell'assemblea, ritiene che l'associazione, per la tipologia di attività svolta, possa, in particolare, rientrare nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale (in seguito **"APS"**) e che l'associazione, dopo aver deliberato le modifiche statutarie all'ordine del giorno, potrà richiedere da subito l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e successivamente, una volta istituito il relativo registro degli enti del terzo settore (in seguito **"RUNTS"**), l'iscrizione nella corrispondente sezione delle APS del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente si sofferma in particolare sull'attività propria delle APS, che, nel caso specifico, consiste nella promozione della cultura nell'ambito della ricerca, restauro, conservazione e tutela delle opere d'arte, di siti storici,

artistici, archeologici inerenti i Cimbri, il territorio delle Prealpi Venete e delle zone limitrofe, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o, eventualmente, delle persone aderenti agli enti associati.

Conseguentemente, spiega sempre il Presidente, il consiglio direttivo ha predisposto un testo di statuto sociale adeguato alla normativa delle APS, nonché a quella di cui al D. Lgs. n. 117 del 31 luglio 2017 pubblicato in G. U. n. 179 del 2 agosto 2017, già precedentemente inviato a tutti gli associati e che sottopone all'assemblea al fine della sua adozione.

Illustrando quindi il suo contenuto, il Presidente si sofferma in particolare:

- a) sulla base associativa della APS, rammentando che la stessa attualmente è costituita da più di sette persone;
- b) sull'attività di interesse generale già svolta dall'associazione, in modo esclusivo o prevalente, così come richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e come previsto all'articolo 5) dello statuto sociale;
- c) sulle modalità di ammissione di nuovi associati, sottolineando inoltre le condizioni di democraticità e la gratuità delle cariche sociali;
- d) sulla denominazione che l'associazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto, così come indicata all'articolo 1) dello statuto sociale, precisando che la stessa sarà **"ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA"** (ovvero in lingua cimbra **"HAUS DAR ZIMBRISCHEN BIZZEKHOT"**); con particolare riferimento alla denominazione, egli spiega che l'acronimo A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, potrà essere usato solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore;
- e) sul divieto di distribuzione di utili;
- f) sulla normativa in tema di disciplina di bilancio e di revisione legale della associazione, quale prevista dal D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente, richiamandosi a quanto sopra già spiegato, ricorda ancora che, non essendo ad oggi operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, io notaio non potrò procedere all'iscrizione nella specifica sezione dello stesso, ma l'associazione, a mezzo del Consiglio Direttivo, potrà subito procedere con l'iscrizione al competente Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione. Egli precisa infine, che, istituito il RUNTS, potrà avvenire la "trasmigrazione" di cui all'art. 54 del CTS, nel rispetto delle norme di legge, ricordando in particolare che, al fine dell'iscrizione nel RUNTS, dovrà essere dimostrato che il patrimonio minimo dell'associazione, come pre-

visto dall'art. 22 D. Lgs. n. 117/2017 non sia inferiore ad euro 15.000,00.

Preso atto della proposta del presidente, l'assemblea con votazione espressa verbalmente e per alzata di mano, **all'unanimità** (e quindi con il voto favorevole di tutti gli associati presenti sopra indicati, che si hanno qui per riportati)

D E L I B E R A

1) di voler assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di adottare un nuovo testo dello statuto dell'associazione, così come risulta dal nuovo testo dello statuto stesso: che allego al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per volontà della parte, su conforme parere dell'assemblea, nel quale risulterà, tra l'altro, indicata la nuova denominazione in **"ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA"** (ovvero in lingua cimbra **"HAUS DAR ZIMBRISCHEN BIZZEKHOT"**) ed in **"ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA APS"**, (ovvero in lingua cimbra **"HAUS DAR ZIMBRISCHEN BIZZEKHOT APS"**) a condizione avvenga l'iscrizione di cui sopra;

2) di delegare il presidente del consiglio direttivo a:

- provvedere all'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nel rispetto delle norme di legge, apportando alla presente delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti presso le pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate e la Regione Veneto;

- non appena istituito il RUNTS, fare tutto quanto necessario al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione presso la competente sezione dello stesso, conferendogli tutti i necessari poteri, tra i quali, presentare istanze, predisporre la necessaria documentazione, conferire incarichi professionali anche al fine di determinare il patrimonio netto dell'associazione, attivare la trasmigrazione di cui all'art. 54 del CTS, integrando la documentazione eventualmente necessaria, e fare comunque tutto ciò che potrebbe essere necessario al fine di ottenere detta iscrizione, ed eventualmente chiedere ad un notaio di procedere ai controlli di cui all'art. 22) del CTS ed al successivo deposito presso il RUNTS.

Il presidente del consiglio direttivo dichiara:

A) ai fini della trascrizione nei registri immobiliari e della voltura catastale, che l'associazione non è proprietaria di immobili;

B) ai fini della trascrizione nel P.R.A., che l'associazione non è proprietaria di veicoli;

C) ai fini della trascrizione nell'Ufficio Centrale Brevetti e Marchi, che l'associazione non è titolare di brevetti o marchi registrati.

Essendo esaurito l'esame del primo punto all'ordine del giorno, il presidente del consiglio direttivo chiede a me notaio

di chiudere il presente verbale per poter procedere alla discussione dell'altro punto all'ordine del giorno con altro segretario.

Il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,45 (quindici virgola quarantacinque).

L'atto è stato da me letto alla parte, che lo ha approvato.

Consta di 2 (due) fogli scritti da persona di mia fiducia per 5 (cinque) facciate fin qui e da me completato.

L'atto è sottoscritto alle ore 16,55

F.to: SERGIO BONATO

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)

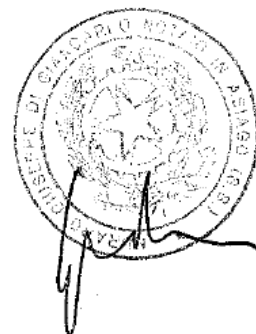
ALLEGATO "A" ALL'ATTO
N. 82469/23648 REP.

FOGLIO PRESENZE ASSOCIATI

"ISTITUTO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA DELLE PREALPI VENETE E DELLA

LINGUA CIMBRA"

1. Bonato Sergio
2. Bortoli Giancarlo
3. Casentini Matteo in proprio e per delega dei signori Azzolini Elvio e Martello Valerio
4. Cunico Andrea
5. Dainese Luigi
6. Dal Lago Nicoletta
7. Fabris Alberto in proprio e per delega delle signore Azzolini Marcella e Spagnolo Ilaria
8. Fabris Alessio in proprio e per delega dei signori Martello Antonio e Panieri Luca
9. Frigo Ermanno
10. Gnesotto Massimiliano
11. Martello Christian
12. Martello Paola
13. Martello Paolo
14. Patuzzi Umberto
15. Pivotto Mattia in proprio e per delega dei signori Pesavento Giampaolo e Tamiozzo
Pierangelo
16. Rebeschini Cesare in proprio e per delega dei signori Finco Danillo e Martello Carlo
17. Rebeschini Fabrizio
18. Rebeschini Lorenzo in proprio e per delega dei signori Rebeschini Corradino e Spiller
Giorgio
19. Rigoni Franco
20. Sartori Fausto
21. Slaviero Costantino in proprio e per delega dei signori Slaviero Maria Loretta e Vescovi
Gianni
22. Slaviero Ivo Matteo
23. Stefani Domenica
24. Tondello Lauro
25. Vellar Giuseppe in proprio e per delega dei signori Vellar Aldo e Vellar Ilaria
26. Zovi Maurizio in proprio e per delega del signor Zovi Daniele



Sergio Bonato

Soci di diritto (pro-tempore, per la durata del loro mandato)

27. Ossner Jakob (Curatorium Cimbricum Bavarense)

FOGLIO PRESENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**"ISTITUTO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA DELLE PREALPI VENETE E DELLA
LINGUA CIMBRA"**

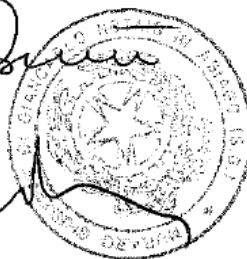
1. Bonato Sergio
2. Stefani Domenica
3. Tondello Lauro

FOGLIO PRESENZE COLLEGIO DEI REVISORI

**"ISTITUTO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICA DELLE PREALPI VENETE E DELLA
LINGUA CIMBRA"**

1. Martello Paolo
2. Rigoni Franco

Sergio Bonato
Lauro Tondello





DOTT. G. MURARO
NOTAIO

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 82169/23648 REP.

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA APS"

oppure in lingua cimbra **"HAUS DAR ZIMBRISCHEN BIZZEKHOT APS"**

associazione di promozione sociale che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale a Roana (VI), via Romeo Sartori n. 20.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, e di utilità sociale, nonché interessi collettivi a beneficio della comunità.

L'associazione ha lo scopo di ricercare, documentare, conservare, tutelare e valorizzare la cultura e la lingua cimbra, e più in generale la cultura dei Sette Comuni e delle Prealpi Venete.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- ☐ educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- ☐ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- ☐ ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- ☐ l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- ☐ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5, D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- ☐ organizzazione di studi, convegni, manifestazioni, concorsi, spettacoli ed eventi per la conservazione e la valorizzazione della cultura locale;
- ☐ pubblicazione di libri, riviste, giornali, materiali fotografici e videografici (anche in modalità digitale);
- ☐ organizzazione di scuole, biblioteche e musei per la conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e storico;
- ☐ ripristino, manutenzione e gestione di manufatti e testimonianze materiali storiche (sia mobili che immobili) di particolare interesse culturale, siti nel territorio dei Sette Comuni;
- ☐ sostegno ad ogni altra attività che si ritenga utile per lo sviluppo e la crescita culturale della popolazione locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono inoltre associati di diritto:

- i Sindaci (pro-tempore) dei Comuni di Roana, Rotzo ed Asiago;
- il Parroco (pro-tempore) di Roana (capoluogo);
- il Presidente (pro-tempore) del Curatorium Cimbricum Bavarense.

Gli associati di diritto hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati ordinari.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 -Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ☐ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- ☐ votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

E' Volontario colui che svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- ☐ l'assemblea degli associati;
- ☐ il consiglio direttivo;
- ☐ il presidente;
- ☐ l'organo di controllo;
- ☐ l'organo di revisione.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Salvo norme inderogabili di legge, i Sindaci soci di diritto potranno farsi rappresentare in assemblea anche da altro consigliere comunale del proprio Comune.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 15 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da n. 9 membri (consiglieri) eletti dall'assemblea, dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti, scelti tra gli associati, possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'associazione;
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea;
- ☐ predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- ☐ disciplina l'ammissione degli associati;
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno, deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio direttivo è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

ART. 16 - Il presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno, a maggioranza dei componenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente, nominato dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: SERGIO BONATO

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)